

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore GENCO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 MARZO 1966

Norme per conseguire l'abilitazione all'insegnamento di materie tecniche e professionali nella scuola dell'ordine medio tecnico, statale, parificata e legalmente riconosciuta, per il laureato in ingegneria abilitato all'esercizio della professione di ingegnere

ONOREVOLI SENATORI. — La necessità di evitare l'asservimento economico ai Paesi tecnicamente più evoluti, ci impone di migliorare, tra l'altro, la formazione e la preparazione specifica dei tecnici a medio livello e degli operatori ai quali verrà affidata la realizzazione delle fasi conclusive della produzione e delle lavorazioni in ogni settore: industriale, edilizio, agrario e nautico.

La scuola dell'ordine medio tecnico è la sede più indicata per provocare gli interessi atti a rivelare la tendenza tecnica embrionale dei giovani, e a guidarla gradualmente fino a trasformarla in una effettiva capacità tecnica e operativa non disgiunta però da una base umanistica che consentirà loro di conservare, pur nel lavoro tecnico specializzato, la mente aperta a più vasti interessi.

L'ingegnere docente, umanisticamente e tecnicamente ben dotato, opera nella scuola dell'ordine medio tecnico come elemento essenziale e insostituibile di sintesi tra umanesimo e tecnica di ogni settore: principalmente all'ingegnere docente può essere pertanto demandato il compito di migliorare la formazione e la preparazione specifica dei tecnici a livello intermedio e quella degli operatori, sia per eliminare la disoccupazione cui sono fatalmente soggetti i meno qualificati, sia per diminuire i costi di produ-

zione, in modo da contribuire a ridurre lo svantaggio dell'economia nazionale rispetto a quella di altri Paesi.

Negli ultimi tempi, in seguito al maggiore afflusso di allievi negli istituti tecnici e professionali (industriali, per geometri, agrari, nautici) si è verificata una carenza di ingegneri docenti, tale da costringere le autorità scolastiche a reclutamenti tra studenti universitari di varie facoltà e addirittura tra gli insegnanti tecnico-pratici, per coprire i posti d'insegnamento di materie tecniche e professionali.

Questa situazione di evidente disagio per la scuola dell'ordine medio tecnico, non appare transitoria e risolvibile allo stato delle cose; anzi, è prevedibile che peggiorerà nettamente a causa dell'aumento del numero degli allievi, conseguente alla necessità di uno sviluppo tecnico ed economico cui il Paese non può sottrarsi.

Per limitare e per prevenire i danni derivanti dallo scadimento della qualità dei tecnici e degli operatori creati da una scuola i cui quadri presentano forte carenza di ingegneri docenti, è indispensabile predisporre immediatamente delle norme che favoriscano effettivamente l'immissione nella scuola stessa di un numero adeguato di validi ingegneri.

Un primo provvedimento atto ad incrementare l'immissione di validi ingegneri nella scuola è quello di evitare loro l'obbligo di sostenere ulteriori esami per conseguire l'abilitazione all'insegnamento *dopo il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione d'ingegnere*, che costituisce il riconoscimento più ambito della capacità tecnica acquisita nel corso degli studi.

La prospettiva dell'esame di abilitazione all'insegnamento favorisce nell'ingegnere abilitato all'esercizio della professione l'insorgere di uno stato d'animo rinunciatario verso la carriera scolastica, in quanto egli generalmente mal si adegua a giustificare la necessità di ulteriori prove d'esame che sostanzialmente costituiscono ripetizione delle altre già sostenute e superate fin dall'Università, a meno della sola prova didattica di lezione che consiste nell'esposizione di un argomento noto, al livello dell'allievo.

Tale prova didattica si basa però su una lezione fittizia per il cui svolgimento l'ingegnere non può avvalersi della determinante presenza di una scolaresca con la quale abbia già stabilito una sia pur rapida *intesa umana*, indispensabile per plasmare la materia alle diverse caratteristiche degli allievi.

Il vero banco di prova per l'ingegnere è dunque il diretto contatto con i propri allievi, che col loro interesse e con la loro inesperienza condizionano l'andamento della lezione.

Altri motivi che consolidano nell'ingegnere abilitato all'esercizio della professione lo spirito di rinuncia verso l'esame di abilitazione all'insegnamento sono attinenti a ciò che per sostenere anche uno solo di tali esami occorre spendere energie, mezzi finanziari, e un notevole periodo di tempo, tutto sottraendo a quella attività creativa che nell'ingegnere è congeniale, e che egli può esprimere sia nel settore scolastico, che nella professione libera o dipendente.

Un aspetto paradossale dell'attuale situazione ci è fornito da un caso che ha significato generale: un laureato in ingegneria che sia abilitato all'esercizio della professione d'ingegnere, può, ad esempio, progettare economicamente una gru, dirigerne la fab-

bricazione ed assumere le responsabilità civili e penali sulla stabilità della struttura.

Questa completezza professionale gli deriva direttamente dalla conseguita abilitazione all'esercizio della professione, che lo rende responsabile verso la comunità in tutta una gamma di settori della tecnica. Lo stesso ingegnere però non ha titoli sufficienti nel campo scolastico per insegnare i criteri di progettazione e di fabbricazione della gru stessa, perchè non abilitato all'insegnamento. D'altra parte al laureato in ingegneria che sia solo abilitato all'insegnamento, vengono riconosciuti dalle autorità scolastiche titoli ben sufficienti per insegnare agli allievi la progettazione e la fabbricazione in modo economico della gru, mentre lo stesso non può in pratica progettarla e dirigerne l'esecuzione, poichè sprovvisto di abilitazione professionale e neppure può curarne lo studio economico della fabbricazione poichè è privo di esperienza.

Il laureato in ingegneria abilitato all'esercizio della professione d'ingegnere dà alla scuola maggiori garanzie in quanto è istintivamente portato a stabilire contatti con il mondo operativo, partecipandovi attivamente a titolo di prestazione e di studio e ricavandone la conoscenza di criteri più moderni, più razionali e più economici: derivandogli così quella esperienza che gli consente di preparare i futuri tecnici e i futuri operatori atti ad un inserimento più immediato nella produzione e dotati di un più elevato grado di responsabilità.

Permettendo all'ingegnere abilitato allo esercizio della professione di accedere all'insegnamento senza altri esami si potranno tra l'altro avere i seguenti vantaggi:

riduzione delle incongruenze tecniche esistenti tra mondo tecnico operativo e scuola dell'ordine medio tecnico;

riduzione del disagio iniziale dell'ingegnere docente, che potrà così dedicarsi all'insegnamento in condizioni più serene e più favorevoli per il buon esito della sua opera;

potenziamento della abilitazione all'esercizio della professione d'ingegnere e potenziamento della capacità tecnica dell'ingegnere mediante contatti professionali col mondo

tecnico operativo, o sostitutivamente, mediante esperienze aziendali che vengono periodicamente previste dallo stesso Ministero della pubblica istruzione per integrare i corsi di aggiornamento;

rivalutazione della figura dell'ingegnere docente, favorendo così l'ingresso nella scuola di un maggior numero di ingegneri tecnicamente ben dotati per insegnare materie tecniche e professionali, per dirigere laboratori ed officine, e, in ultima analisi, per creare nella scuola dell'ordine medio tecnico i presupposti di una programmazione non più procrastinabile.

Condizionando l'abilitazione all'insegnamento oltre che alla acquisita abilitazione professionale ad un minimo di tre anni di insegnamento di materie tecniche e professionali, s'intende almeno senza demerito, nella scuola dell'ordine medio tecnico, si consente alle autorità scolastiche di vagliare l'effettiva attitudine didattica dell'ingegnere, quale che sia la particolare materia da lui insegnata, faccia essa parte di una esperienza professionale al di fuori della specializzazione stessa, oppure ancora faccia parte semplicemente di una esperienza scolastica.

La condizione dei tre anni d'insegnamento anche non consecutivi è voluta per non danneggiare quegli ingegneri che hanno sentito la necessità, in mancanza di adeguati corsi di esperienza aziendale a cura del Ministero, di uscire temporaneamente dalla scuola per compiere una diretta esperienza aziendale, allo scopo di perfezionare le proprie capacità e di acquisire gli elementi di quella pratica aziendale che è ben auspicabile in chi deve provvedere al miglioramento della formazione di tecnici a medio livello e di operatori destinati appunto alle aziende.

Il riconoscimento della capacità didattica anche per gli ingegneri che non abbiano insegnato la stessa materia è voluto per non danneggiare quelli che a ciò sono stati costretti per motivi derivanti da necessità della scuola.

Dalle suddette constatazioni sulle materie che possono costituire il campo d'insegnamento dell'ingegnere e sulle varie mansioni che gli possono venire affidate deriva la conclusione che l'ingegnere docente è figura di grande rilievo nell'ambito della scuola dell'ordine medio tecnico.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il laureato in ingegneria abilitato all'esercizio della professione d'ingegnere, iscritto al relativo albo professionale, che abbia insegnato per tre anni anche non consecutivi e in insegnamenti diversi nella scuola dell'ordine medio tecnico, statale, parificata, parreggiata e legalmente riconosciuta, è, su domanda, abilitato all'insegnamento di materie tecniche e professionali nella scuola suddetta.

Art. 2.

Il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato ad emanare le disposizioni per l'applicazione della presente legge entro il 30 giugno 1966.